

MOD. ML 500 - 09/2006



T.B. GROWTH

ITALIA



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
INDEX LINKED

Il presente Fascicolo informativo, contenente la Scheda sintetica, la Nota informativa, le Condizioni di assicurazione, il Glossario ed il Modulo di proposta, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.



T.B. GROWTH

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI TIPO INDEX LINKED TB GROWTH 56 ITALIA

SCHEDA SINTETICA

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

Montepaschi Life (Ireland) Ltd, Compagnia di assicurazione del Gruppo Monte dei Paschi di Siena.

1.b) Denominazione del contratto

T.B. Growth 56 Italia.

1.c) Tipologia del contratto

T.B. Growth 56 Italia è un contratto index linked. *Le prestazioni previste dal contratto in caso di vita dell'Assicurato sono direttamente collegate all'andamento di un parametro di riferimento rappresentato dall'indice azionario S&P MIB (Codice Bloomberg: SPMIB Index).*

In caso di premorienza o riscatto, la prestazione è legata al valore di mercato del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato acquistati dalla Compagnia per far fronte agli impegni assunti. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento dei parametri cui sono collegate le prestazioni assicurative.

1.d) Durata

La durata del contratto è pari a 6 anni.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla conclusione del contratto.

1.e) Pagamento dei premi

T.B. Growth 56 Italia prevede il versamento di un premio unico di importo minimo pari a € 2.500.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

T.B. Growth 56 Italia è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo index linked che attraverso il versamento di un premio unico prevede, a determinate ricorrenze annuali di polizza, in vita l'assicurato, la liquidazio-



T.B. GROWTH

ne di somme periodiche di importo predeterminato. Il contratto di assicurazione consente inoltre di usufruire, alla scadenza contrattuale e in vita l'Assicurato, della liquidazione di una somma variabile in funzione degli eventuali apprezzamenti realizzati, nel corso della durata contrattuale, dal parametro di riferimento.

Tale parametro di riferimento è composto da un indice azionario (cfr punto 1.c).

Il premio versato è investito in un titolo obbligazionario ed in uno strumento finanziario derivato, appositamente acquistati dalla Compagnia per far fronte agli impegni assunti.

Si precisa che una parte del premio versato verrà trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto, ricompresi nei costi di cui al punto 5 e che pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale liquidabile a scadenza.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita

Pagamento di somme periodiche:

In caso di vita dell'Assicurato alle ricorrenze annuali del contratto, il pagamento al Contraente di somme periodiche di ammontare crescente pari:

- alla prima ricorrenza annuale, al 3,50% del premio versato;
- alla seconda ricorrenza annuale, al 3,75% del premio versato, al netto della parte di premio riferita a riscatti parziali eventualmente richiesti;
- alla terza ricorrenza annuale, al 4,25% del premio versato, al netto della parte di premio riferita a riscatti parziali eventualmente richiesti;

Capitale:

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal Contraente di un capitale dato dalla somma di:

- un importo pari al premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, per il valore unitario di rimborso del titolo obbligazionario di cui al punto 8 della Nota Informativa (pari al 100% del valore nominale).
- un importo, se positivo, calcolato moltiplicando il premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, per il 50% della variazione percentuale fra il valore iniziale e il valore finale dell'indice azionario indicato al precedente punto 1.c. Il valore iniziale dell'indice è dato dal Valore Ufficiale di chiusura del predetto indice azionario al 28 novembre 2006. Il valore finale dell'indice è dato dalla media dei 24 Valori Ufficiali del predetto indice azionario osservato alle date di rilevazione riportate in Nota Informativa.

b) Prestazione in caso di decesso

Capitale:

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un capitale pari al premio versato, moltiplicato per il valore unitario corrente del titolo di cui al punto 8 della Nota Informativa alla data del decesso, e per una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato.

Qualora il capitale così determinato fosse inferiore al premio versato, al netto di eventuali riscatti parziali, verrà riconosciuto un ulteriore importo pari alla differenza tra i due valori, con un limite pari al 10% del valore del premio stesso.



T.B. GROWTH

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dagli articoli 14 e 15 delle Condizioni di Assicurazione.

4. RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE

L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il pagamento delle prestazioni dipende dalle oscillazioni del parametro di riferimento e/o dalla solvibilità dell'ente emittente gli strumenti finanziari sottostanti il contratto assicurativo.

Il rating attribuito all'emittente degli strumenti finanziari cui è collegata la prestazione, alla data di redazione della presente documentazione, è pari a:

OBBLIGAZIONE

Emittente	Rating		
	Moody's	Standard&Poor's	Fitch
Banca Monte dei Paschi di Siena	A1	A	A+

OPZIONE

Controparte	Rating		
	Moody's	Standard&Poor's	Fitch
Banca Monte dei Paschi di Siena	A1	A	A+
Banca Toscana	A1	A	-

Nel corso della durata contrattuale il predetto rating è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Compagnia www.montepaschilife.it.

I rischi finanziari a carico del Contraente sono i seguenti:

- Ottenere un capitale a scadenza inferiore al premio versato;
- Ottenere un valore di riscatto inferiore al premio versato;
- Ottenere un capitale in caso di morte dell'Assicurato inferiore al premio versato.

Con la sottoscrizione del contratto il Contraente acquista una struttura finanziaria complessa, che comporta l'assunzione di posizioni su strumenti derivati. L'assunzione di posizioni nelle predette componenti derivate potrebbe determinare la perdita a scadenza fino ad un massimo del 3,795% del premio versato. A tal fine non rileva il rischio di controparte relativo alla qualità dell'emittente degli strumenti finanziari sottostanti il contratto.

5. COSTI E SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO

La Compagnia al fine di svolgere l'attività di collocamento, di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.



T.B. GROWTH

L'entità dei costi gravanti sui premi riduce l'ammontare delle prestazioni.

Per consentire al Contraente di poter disporre di informazioni sui costi e sulle modalità di impiego del premio, viene di seguito riprodotta una tabella nella quale è rappresentata, in termini percentuali, la scomposizione del premio nelle componenti utilizzate per acquistare gli strumenti finanziari sottostanti il contratto (titolo obbligazionario e strumento finanziario derivato) e nella componente di costo.

Scomposizione del premio	Valore%
Titolo obbligazionario	90,10
Strumento finanziario derivato	3,795
Costi (comprensivi del costo caso morte)	6,105
Premio complessivo	100

Si precisa che con il pagamento del premio il Contraente corrisponde alla Compagnia un caricamento implicito risultante dalla differenza tra il premio pagato e il costo effettivo degli attivi sostenuto dalla Compagnia.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.

La Montepaschi Life (Ireland) Ltd è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Dublino, settembre 2006

Il rappresentante legale
Il Direttore Generale
Eamonn Cummins



T.B. GROWTH

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI TIPO INDEX LINKED TB GROWTH 56 ITALIA

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota informativa si articola in cinque sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI
- C. INFORMAZIONI SUL PARAMETRO DI RIFERIMENTO CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) La denominazione sociale della Compagnia è MONTEPASCHI LIFE (Ireland) Limited, appartenente al Gruppo MPS;
- b) La sede legale e la direzione generale sono nella Repubblica di Irlanda. La Sede Legale è in 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 e la Direzione Generale in George's Quay Plaza, 1 George's Quay, Dublin 2.
- c) Recapito telefonico: 800.322610; sito internet: www.montepaschilife.ie, e-mail: mplife@mplife.ie.
- d) La MONTEPASCHI LIFE (Ireland) Limited è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento emesso in data 14/05/1999. La Compagnia opera in Italia esclusivamente in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 17/3/95, n.174 ed è soggetta al controllo dell'Irish Financial Regulator.
- e) La società di revisione è la KPMG Ltd, con sede nella Repubblica di Irlanda in 1, Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 1.

2. Conflitto di interessi

La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. risulta essere emittente della componente obbligazionaria mentre controparti nello strumento finanziario derivato di cui al successivo punto 8 risultano essere la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. stessa per l'82% e la Banca Toscana S.p.A. per il 18%. La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è controllante della Banca Toscana S.p.A. ed è azionista nonché controllante della Montepaschi Life (Ireland) Ltd.

Il valore di mercato del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato di cui al successivo punto



T.B. GROWTH

8 è calcolato dalla MPS Finance Banca Mobiliare S.p.A., società detenuta al 100% dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

In ogni caso la Compagnia, pur in presenza del conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai contraenti.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI

3. Rischi finanziari

“TB Growth 56 Italia” è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo index linked le cui prestazioni dipendono:

- a) dalle oscillazioni di valore del parametro di riferimento di cui al successivo punto 7;
- b) dalle variazioni di valore degli attivi indicati al successivo punto 8.

Il Contraente assume il rischio connesso all’andamento del parametro di cui al punto a) in funzione del particolare meccanismo di collegamento delle prestazioni, dettagliato al successivo punto 5, nonché quello connesso all’andamento degli attivi di cui al punto b).

In particolare il Contraente si espone ai seguenti rischi finanziari:

- I. rischio di prezzo: il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell’emittente (rischio specifico) che delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico);
- II. rischio di credito: il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell’emittente;
- III. rischio di controparte: il rischio, tipico degli strumenti finanziari derivati, connesso all’eventualità che la controparte (ad esempio per un deterioramento della sua solidità patrimoniale) non possa adempiere agli impegni assunti;
- IV. rischio di interesse: il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- V. rischio di liquidità: il rischio che i valori mobiliari non si trasformino prontamente (quando necessario) in liquidità senza perdere di valore.

4. Prestazioni assicurative

Il contratto ha durata pari a 6 anni, ma può essere interrotto, a partire dal secondo, in qualsiasi momento su richiesta del Contraente.

Il contratto prevede il pagamento di un premio unico minimo pari a euro 2.500.

Si precisa che una parte del premio versato verrà trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto, ricompresi nei costi di cui al punto 10 e che pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale liquidabile a scadenza.



T.B. GROWTH

PRESTAZIONI IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO

In caso di vita dell'Assicurato alla prima, alla seconda ed alla terza ricorrenza annuale del contratto, saranno liquidate al Contraente somme periodiche di ammontare predeterminato.

Alla scadenza del contratto, inoltre, e in vita l'Assicurato, sarà pagato ai beneficiari designati in polizza un capitale determinato con le modalità di cui al successivo punto 5.

Il contratto non contempla alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito, pertanto il Contraente assume il rischio connesso all'andamento del parametro di riferimento e quello legato all'insolvenza degli emittenti degli attivi di cui al punto 8.

PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale sarà liquidato a favore dei beneficiari designati in polizza dal Contraente un capitale determinato, in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, con le modalità di cui al successivo punto 5.

Il contratto non contempla alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito, pertanto il Contraente assume il rischio connesso all'andamento del parametro di riferimento e quello legato all'insolvenza dell'emittente lo strumento finanziario assunto come parametro di riferimento.

Si segnala, altresì, che gli attivi ai quali è collegata la prestazione in caso di morte vengono acquistati a un costo complessivo inferiore al premio versato:

- La componente obbligazionaria sarà acquistata ad un prezzo pari al 90,10% del suo valore nominale;
- La componente opzionale sarà acquistata ad un prezzo pari al 3,795% del suo valore nominale.

Ciò comporta che il valore corrente del titolo nel corso della durata contrattuale potrà essere inferiore al suo valore nominale e pertanto le prestazioni assicurate potranno risultare inferiori al premio versato.

5. Modalità di calcolo delle prestazioni assicurative

PRESTAZIONI IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO

L'importo da liquidare alla prima ricorrenza annuale di polizza, vivente l'Assicurato, sarà pari al 3,50% del premio versato.

L'importo da liquidare alla seconda ricorrenza annuale di polizza, vivente l'Assicurato, sarà pari al 3,75% del premio versato al netto della parte di premio riferita a eventuali riscatti parziali.

L'importo da liquidare alla terza ricorrenza annuale di polizza, vivente l'Assicurato, sarà pari al 4,25% del premio versato al netto della parte di premio riferita a eventuali riscatti parziali.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato, alla scadenza contrattuale sarà liquidato:

- un importo pari al premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplicato per il valore unitario di rimborso del titolo obbligazionario indicato al punto 8 (pari al 100% del valore nominale);
- un importo, se positivo, calcolato moltiplicando il premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, per il 50% della variazione percentuale fra il valore iniziale ed il valore finale dell'indice S & P MIB (Codice Bloomberg: SPMIB Index). Il valore iniziale dell'indice è dato dal Valore Ufficiale di chiusura del predetto indice al 28 novembre 2006. Il valore finale dell'indice è dato dalla media dei 24 Valori ufficiali di chiusura del predetto indice alle date di rilevazione riportate in Tabella 1.

Tabella 1

Date Rilevanti
14/02/2007;14/05/2007;14/08/2007;14/11/2007;14/02/2008;14/05/2008;14/08/2008;14/11/2008; 14/02/2009;14/05/2009;14/08/2009;14/11/2009;14/02/2010;14/05/2010;14/08/2010;14/11/2010; 14/02/2011;14/05/2011;14/08/2011;14/11/2011;14/02/2012;14/05/2012; 14/08/2012; 14/11/2012.



T.B. GROWTH

PRESTAZIONI IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO

Il capitale da liquidare in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale sarà pari al:

- 105% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplicato per il valore unitario corrente del titolo indicato al successivo punto 8, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 35 anni;
- 103% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplicato per il valore unitario corrente del titolo indicato al successivo punto 8, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 50 anni;
- 101% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplicato per il valore unitario corrente del titolo indicato al successivo punto 8, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 65 anni;
- 100,5% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplicato per il valore corrente unitario del titolo indicato al successivo punto 8 per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 75 anni;
- 100,1% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplicato per il valore unitario corrente del titolo, indicato al successivo punto 8, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età superiore a 75 anni.

Per i decessi verificatisi fra il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese il valore corrente del titolo sarà quello osservato alla fine del mese stesso; per i decessi verificatisi fra il giorno 26 e il giorno 9 del mese successivo, il valore corrente del titolo sarà quello osservato il giorno 15 del mese successivo.

Qualora il capitale così determinato fosse inferiore al premio versato, al netto della parte di premio riferita a eventuali riscatti parziali, sarà liquidato un ulteriore importo pari alla differenza tra il premio versato, al netto della parte di premio riferita a eventuali riscatti parziali, e il capitale caso morte come sopra determinato. Tale importo non potrà essere in ogni caso superiore al 10% del premio versato.

6. Opzioni contrattuali

Non sono previste opzioni in corso di contratto.

C. INFORMAZIONI SUL PARAMETRO DI RIFERIMENTO A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

7. Prestazioni collegate ad un indice azionario

Le prestazioni previste dal contratto sono collegate all'indice azionario S & P MIB;

- a) Lo S & P MIB è un indice rappresentativo del mercato azionario italiano. Alla data di redazione della presente Nota Informativa, l'indice misura la performance di 40 azioni quotate sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana. Il numero di componenti compresi nell'indice potrebbe essere modificato.
- b) Il mercato di riferimento dell'indice azionario è indicato al punto precedente. Per mercato di riferimento si intende il mercato regolamentato su cui sono negoziate le azioni che compongono l'indice;
- c) Il valore dell'indice azionario predetto è pubblicato sui maggiori quotidiani a diffusione nazionale o internazionale;
- d) Il valore ufficiale di chiusura dell'indice azionario predetto è rilevato alle date indicate nella Tabella 1;
- e) Qualora la data del 28 novembre 2006 e le date di rilevazione di cui alla Tabella 1 corrispondano ad un




T.B. GROWTH

giorno di chiusura della Borsa Valori di Milano sarà preso a riferimento il valore rilevato il primo giorno di borsa aperta successivo, purché non coincidente con il primo giorno lavorativo del mese successivo; in questo caso sarà preso a riferimento il valore rilevato il primo giorno lavorativo antecedente a quello di chiusura.

Nel caso in cui si verifichi una sospensione e/o una sostanziale limitazione delle contrattazioni borsistiche che abbiano come effetto una turbativa sul valore dell'indice suddetto ovvero non sia più pubblicato o comunque disponibile, sarà preso a riferimento, il valore rilevato il primo giorno lavorativo successivo a quello della turbativa. Nel caso in cui la sospensione e/o la sostanziale limitazione delle contrattazioni borsistiche abbia come effetto una turbativa sul valore dell'indice suddetto ovvero non sia più pubblicato o comunque disponibile nei 5 giorni successivi alla data originariamente prevista, il valore da prendere a riferimento sarà determinato dall'Agente per il Calcolo (MPS Finance Banca Mobiliare Spa).

Allo scopo di informare il Contraente circa l'andamento passato dell'indice di riferimento, è riportato di seguito un prospetto con la rappresentazione grafica delle rilevazioni dell'indice azionario S & P MIB negli ultimi 6 anni.

GRAFICO



Attenzione: l'andamento passato non è indicativo di quello futuro

8. Indicazione degli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dall'impresa

- a) Il premio versato è investito in un titolo obbligazionario ed in uno strumento finanziario derivato, appositamente acquistati dalla Compagnia per far fronte agli impegni assunti e precisamente:
- titolo obbligazionario "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 28 novembre 2006 – 28 novembre 2012";



T.B. GROWTH

- strumento finanziario derivato, rappresentato da un'opzione asiatica, OTC Option "Asiatica 28 novembre 2006-2012" acquistato da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa. e da Banca Toscana Spa.;
- b) Entrambi gli strumenti finanziari di cui al precedente punto a) sono denominati in Euro;
- c) Entrambi gli strumenti finanziari di cui al precedente punto a) hanno durata pari a 6 anni;
- d) Il titolo obbligazionario viene emesso ad un prezzo pari al 90,10% del valore nominale (100%); lo strumento finanziario derivato viene emesso ad un prezzo pari al 3,795% del valore nominale (100%);
- e) Il titolo obbligazionario è emesso da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, Italia; le controparti dello strumento finanziario derivato sono Banca Monte dei Paschi di Siena Spa e Banca Toscana Spa;
- f) Alla data di redazione della Nota informativa, Banca Monte dei Paschi di Siena Spa ha *rating* pari ad "A", giudizio rilasciato da S & P, e Banca Toscana Spa ha *rating* pari ad "A" rilasciato da S & P; queste informazioni sono pubblicate su "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.montepaschilife.ie;
- g) La Banca Monte dei Paschi di Siena Spa e la Banca Toscana Spa sono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia, Via Nazionale, 91 – 00184 Roma;
- h) Lo strumento finanziario derivato è rappresentato da un'opzione asiatica sull'indice azionario S & P MIB osservato secondo le modalità illustrate nel precedente punto 5, alle date riportate in Tabella 1; le fonti di rilevazione sono indicate al punto 7;
- i) Il titolo obbligazionario viene quotato alla Borsa Valori del Lussemburgo; data la frequenza e i volumi scambiati la quotazione potrebbe non esprimere appieno il reale valore di mercato. Il soggetto che procede alla determinazione del valore corrente del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato, l'Agente per il Calcolo, è MPS Finance Banca Mobiliare Spa. Il valore corrente totale, pari alla somma del valore corrente delle due componenti di cui sopra, sarà determinato con cadenza quindicinale (il 15 e la fine di ogni mese) e pubblicato su "Il Sole 24 Ore"; detto valore potrà essere richiesto anche alla Compagnia telefonando al Numero Verde 800-322610. In caso di eventi che determinino rilevanti turbative di mercato tali da comportare la sospensione o la mancata rilevazione dei valori degli strumenti finanziari su cui il titolo è costruito, saranno vincolanti le decisioni prese in buona fede dall'Agente per il Calcolo.
- l) Il valore corrente degli strumenti finanziari, la denominazione e il *rating* dell'emittente sono pubblicati su "Il Sole 24 Ore"; le stesse informazioni sono disponibili anche sul sito della Compagnia, www.montepaschilife.ie;
- m) Gli strumenti finanziari sono scomponibili nelle due componenti:
 - a) Titolo obbligazionario: il tasso di rendimento nominale annuo alla prima ricorrenza annuale è pari al 3,50%; il tasso di rendimento nominale annuo alla seconda ricorrenza annuale è pari al 3,75%; il tasso di rendimento alla terza annualità è pari al 4,25%; il tasso di rendimento alle annualità successive è pari a zero; il tasso di rendimento effettivo lordo è pari al 3,9043%;
 - b) Strumento derivato opzione: opzione asiatica. L'attività sottostante lo strumento derivato è l'indice azionario descritto al precedente punto 7.

Il rischio di investimento cui si espone il Contraente mediante l'assunzione di posizioni nella predetta componente derivata potrebbe comportare, a scadenza, una possibile perdita fino a un massimo del 3,795% dei premi versati (100%). A tal fine non rileva il rischio di controparte relativo alla qualità dell'emittente.

9. Esempificazioni dell'andamento delle prestazioni

Prestazioni in caso vita (ipotesi premio versato pari a 10.000 euro al lordo della fiscalità di cui al successivo punto 13 e senza considerare eventuali riscatti parziali)

- Pagamento di somme periodiche
L'importo liquidabile annualmente alla prima annualità di polizza sarà pari a 350,00 euro (pari ad un rendimento del 3,50% del premio versato).



T.B. GROWTH

L'importo liquidabile annualmente alla seconda annualità di polizza sarà pari a 375,00 euro (pari ad un rendimento del 3,75% del premio versato).

L'importo liquidabile annualmente alla terza annualità di polizza sarà pari a 425,00 euro (pari ad un rendimento del 4,25% del premio versato).

– Capitale a scadenza

- Se il valore finale dell'indice di cui al punto 7 sarà pari al 90% del valore iniziale, l'importo liquidabile alla scadenza sarà pari a 10.000,00 euro (pari al 100% del premio versato).
- Se il valore finale dell'indice di cui al punto 7 sarà pari al 100% del valore iniziale, l'importo liquidabile sarà pari a 10.000,00 euro (pari al 100% del premio versato).
- Se il valore finale dell'indice di cui al punto 7 sarà pari al 110% del valore iniziale l'importo liquidabile alla scadenza sarà pari a 10.500,00 euro (pari al 105,00% del premio versato); tale importo è dato dal premio versato maggiorato del 50% dell'incremento del valore dell'indice.

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato (ipotesi premio versato pari a € 10.000, per un Assicurato avente alla data del decesso, età inferiore a 35 anni)

1. Se alla data del decesso il valore corrente totale degli attivi è pari all'80% del valore nominale, l'importo liquidabile risulta pari a 9.400,00 euro. Tale importo corrisponde alla somma di € 8.400,00 (premio versato * 80%*105%) e di 1.000 euro (pari al 10% del premio versato).
2. Se alla data del decesso il valore corrente degli attivi è pari al 95% del valore nominale, l'importo liquidabile risulta pari a 10.000,00 euro. Tale importo corrisponde alla somma di € 9.975,00 (premio versato * 90%*105%) e di 25,00 euro (pari alla differenza tra premio versato e il valore di € 9.975,00).
3. Se alla data del decesso il valore corrente degli attivi è pari al 110% del valore nominale, l'importo liquidabile risulta pari a 11.550,00 euro (premio versato * 110%*105%).

Attenzione: gli esempi hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione delle prestazioni.

D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

10. Costi

10.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

Caricamenti Impliciti	6,105% del premio versato	La natura di tali oneri deriva dalla differenza tra il premio pagato dal Contraente e costo effettivo degli attivi sostenuto dalla Compagnia
-----------------------	---------------------------	--

10.1.2 Costi per riscatto

In caso di riscatto totale o parziale esercitato nel corso della seconda annualità di polizza, sarà pagato un importo pari al 98% del valore corrente totale degli attivi di cui al punto 8.

In caso di riscatto totale o parziale esercitato nel corso della terza annualità di polizza, sarà pagato un importo pari al 98,5% del valore corrente totale degli attivi di cui al punto 8.

In caso di riscatto totale o parziale esercitato nel corso della quarta annualità di polizza, sarà pagato un importo pari al 99% del valore corrente totale degli attivi di cui al punto 8.



T.B. GROWTH

11. Scomposizione del premio

Il premio versato può essere scomposto come segue:

Scomposizione del premio	Valore%
Titolo obbligazionario	90,10
Strumento finanziario derivato	3,795
Costi (comprensivi del costo caso morte)	6,105
Premio complessivo	100

12. Misure e modalità di eventuali sconti

Il contratto non prevede la concessione di sconti.

13. Regime fiscale

I capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti a ritenuta fiscale a titolo di imposta, in misura pari al 12,5% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati.

In caso di morte dell'Assicurato, il capitale corrisposto agli aventi diritto non è soggetto alla tassazione di cui sopra e non concorre alla formazione dell'asse ereditario.

I capitali percepiti nell'esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

14. Modalità di perfezionamento del contratto e durata del versamento dei premi

Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha rilasciato al Contraente la polizza o ha altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso.

In ogni caso il contratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento del premio sempreché, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta.

E' previsto il pagamento di un premio unico di importo pari ad euro 2.500, alla stipula del contratto, versato mediante addebito sul conto corrente bancario, previa autorizzazione oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente della Compagnia.

15. Riscatti totali e parziali

Il riscatto totale può essere richiesto dal Contraente dopo che sia trascorso almeno un anno dalla conclusione del contratto.



T.B. GROWTH

Il valore di riscatto totale è pari al premio versato, al netto della parte di premio riferita a eventuali riscatti parziali, moltiplicato per il valore corrente unitario degli attivi indicati al punto 8.

Trascorso almeno un anno dalla conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di richiedere dei riscatti parziali del premio versato, per un importo minimo pari a euro 2.500. Il capitale effettivamente liquidato sarà pari all'importo richiesto moltiplicato per il valore corrente unitario degli attivi indicati al punto 8. Il capitale così determinato potrà, quindi, risultare inferiore o superiore a quello inizialmente richiesto.

L'importo di premio versato residuo a fronte del riscatto parziale, non potrà essere inferiore a euro 2.500.

Per le richieste di riscatto totale e parziale pervenute fra il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese il valore corrente del titolo sarà quello osservato alla fine del mese; per le richieste di riscatto totale e parziale pervenute fra il giorno 26 e il giorno 9 del mese successivo il valore corrente del titolo sarà quello osservato il giorno 15 del mese successivo. Detto valore sarà pubblicato con cadenza quindicinale su "Il Sole 24 Ore"; la stessa informazione è disponibile anche sul sito della Compagnia, www.montepaschilife.ie.

Si rinvia al punto 10.1.2 per la quantificazione dei costi in caso di riscatto.

Per informazioni sui valori di riscatto è possibile inoltre contattare il numero verde 800-322610, oppure inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica mplife@mplife.ie oppure scrivere alla direzione generale MONTEPASCHI LIFE (Ireland) Limited – George's Quay Plaza, 1 George's Quay – Dublin 2 – Ireland.

Esemplificazioni del calcolo del valore di riscatto

Supponendo che il premio versato sia stato pari a € 10.000 e che il riscatto totale anticipato venga richiesto nel corso della seconda annualità di polizza:

- qualora il valore corrente totale degli attivi fosse pari al 90% del valore nominale, l'importo liquidabile sarebbe pari a € 8.820,00; dato dal valore del premio versato moltiplicato per il valore corrente totale degli attivi e diminuito delle penalità di riscatto pari al 2% del valore corrente degli attivi;
- qualora il valore corrente totale degli attivi fosse pari al 102,04% del valore nominale, l'importo liquidabile sarebbe pari a € 9.999,92; dato dal valore del premio versato moltiplicato per il valore corrente totale degli attivi e diminuito delle penalità di riscatto pari al 2% del valore corrente degli attivi;
- qualora il valore corrente totale degli attivi fosse pari al 110% del valore nominale, l'importo liquidabile sarebbe pari a € 10.780,00; dato dal valore del premio versato moltiplicato per il valore corrente totale degli attivi e diminuito delle penalità di riscatto pari al 2% del valore corrente degli attivi.

(gli importi liquidabili, indicati nell'esempio precedente, sono calcolati al lordo della fiscalità di cui al punto 13)

La Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo, di conservazione del capitale o del premio. I rischi finanziari connessi alla sottoscrizione del presente contratto sono riconducibili alle possibili variazioni del valore corrente totale degli attivi. Il Contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore corrente del titolo e pertanto il capitale liquidato in caso di riscatto potrebbe risultare inferiore ai premi versati.

La liquidazione del valore di riscatto totale pone fine al contratto con effetto dalla data di richiesta.

16. Revoca della proposta

Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della proposta, indirizzata al seguente indirizzo: Montepaschi Life (Ireland) Limited – George's Quay Plaza, 1 George's Quay - Dublin 2 – Ireland. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, provvede al rimborso integrale del premio eventualmente già versato. Ai fini dell'efficacia della revoca fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Compagnia.



T.B. GROWTH

17. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto stesso ed indirizzata al seguente recapito: Montepaschi Life (Ireland) Limited George's Quay Plaza, 1 George's Quay – Dublin 2 - Ireland.

La conclusione del contratto si considera avvenuta alle ore 24 del giorno di pagamento del premio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa al Contraente il premio corrisposto.

18. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

Le richieste di liquidazione devono essere inoltrate alla Compagnia, corredate della documentazione prevista all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia effettua il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione.

Si richiama l'attenzione sui termini di prescrizione della vigente normativa (art. 2952 del codice civile).

19. Legge applicabile al contratto

Ai contratti conclusi nel territorio italiano si applica la legge italiana.

20. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto concluso in Italia è redatto in lingua italiana.

21. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società (Montepaschi Life (Ireland) Limited – Ufficio Reclami – George's Quay Plaza, 1 George's Quay – Dublin 2 – Ireland, fax: 00353 1 643 9110, e-mail: mplife@mplife.ie). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1., corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

22. Informativa in corso di contratto

La Compagnia comunica tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Trasmette inoltre, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, contenente le seguenti informazioni minimali (se applicabili):

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nell'anno di riferimento;



T.B. GROWTH

- c) dettaglio degli importi pagati agli aventi diritto nell'anno di riferimento (pagamenti periodici, eventuali riscatti parziali);
- d) indicazione del valore dei titoli azionari di riferimento alle date di valorizzazione periodiche contrattualmente previste al fine della determinazione delle prestazioni nonché indicazione del relativo valore corrente totale degli attivi destinati a copertura al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

La Compagnia si impegna a dare comunicazione scritta al Contraente qualora in corso di contratto si sia verificata una riduzione del valore dei titoli o dei valori di riferimento che determini una riduzione del valore di riscatto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

* * *

La Montepaschi Life Ireland Ltd è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Dublino, settembre 2006

Il rappresentante legale
Il Direttore Generale
Eamonn Cummins



T.B. GROWTH



T.B. GROWTH

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI TIPO INDEX LINKED TB GROWTH 56 ITALIA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Obblighi della Compagnia

Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalla polizza e appendici da essa firmate.

Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato – Incontestabilità

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

quando esiste malafede o colpa grave, ha diritto:

- di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;
- di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;

quando non esiste malafede o colpa grave, ha diritto:

- di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
- di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

La Compagnia rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 3 – Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell'Assicurazione

Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l'accettazione della proposta, per iscritto con raccomandata o mediante l'invio del documento di polizza. Nella proposta è indicato il giorno in cui è previsto il pagamento del premio.

In ogni caso il contratto si ritiene concluso alle ore 24 del giorno di pagamento del premio sempreché, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso.

Art. 4 - Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato ita-



T.B. GROWTH

liano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;

- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione.

In questi casi la Compagnia paga il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso.

Art. 5 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dopo la morte del Contraente;
- c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia, salvo che non siano effettuate attraverso un testamento.

Art. 6 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarne le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne faccia annotazione sull'originale della polizza o su appendice. Nei casi di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario. In conformità a quanto disposto dall'Art.2805 del Codice Civile la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 7 - Pagamenti della Compagnia

Le domande di pagamento rivolte alla Compagnia debbono essere accompagnate dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Per tutti i pagamenti (ad eccezione dei riscatti parziali) devono essere consegnati l'originale di polizza ed eventuali appendici.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre consegnarsi:

- a) il certificato di morte;
- b) la relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- c) copia del testamento o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) attestante che il decesso è avvenuto senza lasciare testamento, con l'indicazione (se del caso) degli eredi legittimi;
- d) certificato di esistenza in vita dei beneficiari;
- e) decreto del Giudice Tutelare nel caso di beneficiari di minore età, con l'indicazione della persona designata alla riscossione.

La documentazione di cui ai punti d) ed e) deve essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni, anche in caso di scadenza.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto la Compagnia esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari. Salvo diversa indicazione degli aventi diritto i pagamenti verranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario intrattenuto presso un intermediario residente da individuarsi a cura degli aventi diritto.

Art. 8 - Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.



T.B. GROWTH

Art. 9 - Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dando comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:

Montepaschi Life (Ireland) Limited – George’s Quay Plaza, 1 George’s Quay – Dublin 2 - Ireland.

Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro trenta giorni, dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto della parte relativa al rischio di morte corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

Art. 10 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, o dei Beneficiari e aventi diritto.

Art. 11 – Durata - premi

Il contratto ha una durata di anni 6 a partire dalla data di decorrenza indicata in polizza e prevede il pagamento di un premio unico, che può essere versato mediante addebito in conto corrente, previa autorizzazione, oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente della Compagnia.

Art. 12 – Spese

E’ presente un margine implicito del 6,105%, comprensivo del costo della prestazione in caso di morte di cui al successivo Art.15, dato dalla differenza fra il valore nominale del titolo obbligazionario (100%) di cui all’articolo successivo ed il suo prezzo di acquisto maggiorato del costo dello strumento finanziario derivato (complessivamente pari al 93,895%).

Art. 13 – Caratteristiche degli attivi cui sono collegate le prestazioni

Il premio versato è investito in un titolo obbligazionario ed in uno strumento finanziario derivato, appositamente acquistati dalla Compagnia per far fronte agli impegni assunti e precisamente:

- titolo obbligazionario “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A 28 novembre 2006 – 28 novembre 2012” con una durata pari a 6 anni, ed un prezzo di 90,10% del valore nominale (100%). In rapporto al valore di 90,10%, il rendimento effettivo lordo a scadenza di questa componente, su base annua ed a capitalizzazione composta, è pari al 3,9043%
- strumento finanziario derivato acquistato da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa e da Banca Toscana Spa, rappresentato da un’opzione, di costo pari a 3,795%, sull’indice azionario Standard & Poor’s MIB (codice Bloomberg SPMIB Index). Il rischio di investimento cui si espone il Contraente attraverso l’assunzione di posizioni in questa componente, potrebbe comportare a scadenza una possibile perdita fino ad un massimo di 3,795%.

La Banca Monte dei Paschi di Siena Spa e la Banca Toscana Spa hanno ottenuto un rating ufficiale di “A” dall’agenzia di rating Standard & Poor’s e “A1” dall’agenzia di rating Moody’s.

La durata del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato è di 6 anni e coincide con la durata del contratto.

Data la frequenza e i volumi scambiati la quotazione potrebbe non esprimere appieno il reale valore di mercato.

Il soggetto che procede alla determinazione del valore corrente del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato, l’Agente per il Calcolo, è MPS Finance Banca Mobiliare Spa.

Il valore corrente totale, pari alla somma del valore corrente delle due componenti di cui sopra, sarà determinato con cadenza quindicinale (il 15 e la fine di ogni mese) e pubblicato su “Il Sole 24 Ore”; la stessa informazione è disponibile anche sul sito della Compagnia, www.montepaschilife.ie.



T.B. GROWTH

In caso di eventi che determinino rilevanti turbative di mercato tali da comportare la sospensione o la mancata rilevazione dei valori delle due componenti, saranno vincolanti le decisioni prese in buona fede dall'Agente per il Calcolo.

Art. 14 - Prestazione in caso di vita

L'importo da liquidare alla prima ricorrenza annuale di polizza, vivente l'Assicurato, sarà pari al 3,50% del premio versato.

L'importo da liquidare alla seconda ricorrenza annuale di polizza, vivente l'Assicurato, sarà pari al 3,75% del premio versato al netto della parte di premio riferita a eventuali riscatti parziali.

L'importo da liquidare alla terza ricorrenza annuale di polizza, vivente l'Assicurato, sarà pari al 4,25% del premio versato al netto della parte di premio riferita a eventuali riscatti parziali.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato, alla scadenza contrattuale sarà liquidato:

- un importo pari al premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplicato per il valore unitario di rimborso del titolo obbligazionario indicato al punto 8 della Nota Informativa (pari al 100% del valore nominale);
- un importo, se positivo, calcolato moltiplicando il premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, per il 50% della variazione percentuale fra il valore iniziale ed il valore finale dell'indice S & P MIB (Codice Bloomberg: SPMIB Index). Il valore iniziale dell'indice è dato dal Valore Ufficiale di chiusura del predetto indice al 28 settembre 2006. Il valore finale dell'indice è dato dalla media dei 24 Valori ufficiali di chiusura del predetto indice alle date di rilevazione riportate in Tabella 1.

Tabella 1

Date Rilevanti
14/02/2007;14/05/2007;14/08/2007;14/11/2007;14/02/2008;14/05/2008;14/08/2008;14/11/2008; 14/02/2009;14/05/2009;14/08/2009;14/11/2009;14/02/2010;14/05/2010;14/08/2010;14/11/2010; 14/02/2011;14/05/2011;14/08/2011;14/11/2011;14/02/2012;14/05/2012; 14/08/2012; 14/11/2012.

Qualora la data del 28 novembre 2006 e le date di rilevazione di cui alla Tabella 1 corrispondano ad un giorno di chiusura della Borsa Valori di Milano, sarà preso a riferimento il Valore Ufficiale di chiusura rilevato il primo giorno di borsa aperta successivo, purché non coincidente con il primo giorno lavorativo del mese successivo; in questo caso sarà preso a riferimento il valore rilevato il primo giorno lavorativo antecedente a quello di chiusura.

Il valore del predetto indice è rilevabile sui principali quotidiani economici nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui si verifichi una sospensione e/o una sostanziale limitazione delle contrattazioni borsistiche che abbiano come effetto una turbativa sul valore dell'indice suddetto ovvero non sia più pubblicato o comunque disponibile, sarà preso a riferimento, il valore rilevato il primo giorno lavorativo successivo a quello della turbativa.

Le somme dovute non sono garantite dalla Compagnia. Esse sono legate al rischio connesso alla solvibilità delle Controparti per la componente obbligazionaria e per lo strumento finanziario derivato indicati all'Art. 13 (rischio di controparte). Tale rischio resta a totale carico del Contraente.

Art. 15 - Prestazione in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un capitale pari al:

- 105% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplicato per il valore corrente totale degli attivi, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 35 anni;



T.B. GROWTH

- 103% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplicato per il valore corrente totale degli attivi, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 50 anni;
- 101% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplicato per il valore corrente totale degli attivi, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 65 anni;
- 100,5% del premio versato, al netto della parte di premio riferita a riscatti parziali, moltiplicato per il valore corrente totale degli attivi, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 75 anni;
- 100,1% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplicato per il valore corrente totale degli attivi, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età superiore a 75 anni.

Qualora il capitale così determinato fosse inferiore al premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, sarà liquidato un ulteriore importo pari alla differenza tra il premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, e il capitale caso morte come sopra determinato. Detta differenza non potrà essere superiore al 10% del premio versato.

Per i decessi verificatisi fra il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese il valore corrente degli attivi sarà quello osservato alla fine del mese; per i decessi verificatisi fra il giorno 26 e il giorno 9 del mese successivo il valore corrente degli attivi sarà quello osservato il giorno 15 del mese successivo.

Le somme dovute in caso di morte variano in funzione dell'andamento dei valori di mercato della componente obbligazionaria e dello strumento finanziario derivato e potranno, quindi, risultare inferiori al premio versato. Le somme dovute non sono garantite dalla Compagnia, essendo legate alla solvibilità delle Controparti per la componente obbligazionaria e per lo strumento finanziario derivato indicati all'Art.13. Tali rischi restano a totale carico del Contraente.

Art. 16 – Riscatto

Il riscatto totale può essere richiesto dal Contraente dopo che sia trascorso almeno un anno dalla conclusione del contratto ed il suo valore è calcolato con i criteri seguenti:

- il valore di riscatto totale è pari al premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplicato per il valore corrente totale degli attivi indicati all'Art. 13.

Trascorso almeno un anno dalla conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di richiedere dei riscatti parziali del premio versato, per un importo minimo pari a euro 2.500. Il capitale effettivamente liquidato a fronte della richiesta, sarà pari all'importo richiesto moltiplicato per il valore corrente totale degli attivi indicati all'Art. 13. Il capitale così determinato potrà, quindi, risultare inferiore o superiore a quello inizialmente richiesto.

L'importo di premio residuo a fronte del riscatto parziale, non potrà essere inferiore a euro 2.500. Per le richieste di riscatto totale e parziale pervenute fra il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese il valore corrente degli attivi sarà quello osservato alla fine del mese; per le richieste di riscatto totale e parziale pervenute fra il giorno 26 e il giorno 9 del mese successivo il valore corrente degli attivi sarà quello osservato il giorno 15 del mese successivo. Detto valore sarà pubblicato con cadenza quindicinale su "Il Sole 24 Ore"; la stessa informazione è disponibile anche sul sito della Compagnia, www.montepaschilife.ie.

Maggiori dettagli sul predetto titolo obbligazionario, sullo strumento finanziario derivato e sui loro valori correnti, sono riportati al precedente Art. 13.

Qualora il riscatto totale o parziale venga richiesto rispettivamente nel corso del secondo, terzo e quarto anno di assicurazione, sarà liquidato un importo pari rispettivamente al 98%, 98,5% e 99% del valore come sopra determinato.

Qualora il riscatto totale o parziale venga richiesto nel corso del quinto e sesto anno di assicurazione, sarà liquidato un importo pari al 100% del valore come sopra determinato.



T.B. GROWTH

La liquidazione del valore di riscatto totale pone fine al contratto con effetto dalla data di ricezione della richiesta.

Il valore di riscatto totale non è garantito dalla Compagnia, essendo legato alla solvibilità delle Controparti per la componente obbligazionaria e per lo strumento finanziario indicati all'Art.13. Il contratto non prevede la garanzia di un importo minimo del valore di riscatto che potrebbe, quindi, risultare anche inferiore al premio pagato.

Dublino, settembre 2006

Montepaschi Life (Ireland) Limited



T.B. GROWTH

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI TIPO INDEX LINKED TB GROWTH 56 ITALIA

GLOSSARIO

TERMINOLOGIA GENERALE

DEFINIZIONI GENERALI

anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.

assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

compagnia

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche società o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.

conclusione del contratto

Momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l'accettazione della proposta, comunicandola per iscritto con raccomandata o mediante l'invio del documento di polizza. In ogni caso il contratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento del premio sempre che, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta.



T.B. GROWTH

condizioni contrattuali (o di polizza)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

condizioni generali

Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari.

condizioni particolari

Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali.

conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del contraente.

contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

costi (o spese)

Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.

decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

dichiarazioni precontrattuali

Informazioni fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

diritto proprio (del beneficiario)

Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.

durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica;
- nota informativa;
- condizioni di assicurazione;
- glossario;
- modulo di proposta.



T.B. GROWTH

impignorabilità e inalienabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

impresa di assicurazione

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

liquidazione

Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

principio di adeguatezza

Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

proposta

Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario).



T.B. GROWTH

recesso (o ripensamento)

Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

riscatto

Facoltà del contraente di porre fine anticipatamente al contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

riscatto parziale

Facoltà del contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'assicurato (morte o sopravvivenza), caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'assicurato che si ricollega l'impegno della compagnia di erogare la prestazione assicurata.

rischio di credito (o di controparte)

Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all'eventualità che l'emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale.

rischio di liquidità

Rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.

rischio di mercato

Rischio che un investimento subisca delle perdite in dipendenza di variazioni dei tassi di interesse, dei corsi azionari, dei tassi di cambio e dei prezzi degli immobili.

rischio di prezzo

Rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente che delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico).

rischio di tasso

Rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa.

rischio finanziario

Rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell'investimento ad una data futura.

scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.



T.B. GROWTH

scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le eventuali garanzie di rendimento ed i costi previsti dal contratto.

sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.

società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.

società consociata

Società sottoposta al controllo della stessa società che controlla la Compagnia.

società collegata della Controllante

Società nella quale la controllata della Compagnia, quotata in Borsa, detiene una percentuale di possesso pari o superiore al 10%.

società collegata della Compagnia

Società nella quale la Compagnia detiene una percentuale di possesso pari o superiore al 20%.

sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione delle prestazioni ad effettuare una ritenuta d'imposta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo.

valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

POLIZZA - DEFINIZIONI

contratto (di assicurazione sulla vita)

Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato.

polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

polizza caso vita

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la società si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l'assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.

polizza caso morte (o in caso di decesso)

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell'assicurato avvenga nel corso della durata del contratto, o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'assicurato.



T.B. GROWTH

polizza di assicurazione sulla vita

Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

PREMIO – DEFINIZIONI

premio unico

Importo che il contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.

PRESTAZIONI E GARANZIE – DEFINIZIONI

prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

PRESTAZIONI IN CASO DI SOPRAVVIVENZA

pagamento di somme periodiche

Pagamento al beneficiario di determinati importi in corrispondenza di determinati periodi, di ammontare predeterminato o variabile secondo modalità indicate nelle condizioni contrattuali, erogati generalmente alle ricorrenze annuali del contratto e/o a scadenza.

prestazione a scadenza

Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale.

PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO

capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al beneficiario.

POLIZZE INDEX-LINKED – DEFINIZIONI

agente di calcolo

In caso di contratti index-linked il cui investimento sottostante è un'obbligazione strutturata, è la società che determina, in conformità al regolamento dell'obbligazione strutturata, il valore di rimborso dell'obbligazione stessa. In quanto soggetto incaricato per il mercato secondario, determina il valore della quotazione dell'obbligazione per tutta la durata di vita dell'obbligazione stessa in normali condizioni di mercato.

borsa

La borsa valori o "piazza" finanziaria dove viene quotato l'indice azionario, il paniere di indici azionari o l'altro indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.



T.B. GROWTH

componente obbligazionaria

In riferimento all'obbligazione strutturata che costituisce la componente finanziaria della polizza index-linked, è la componente relativa all'obbligazione pura.

componente opzionale (o derivata)

In riferimento all'obbligazione strutturata che costituisce la componente finanziaria della polizza index-linked, è la componente relativa all'opzione o strumento derivato.

composizione dell'indice di riferimento

Natura, denominazione, mercato di negoziazione prevalente ed altre informazioni relative agli strumenti finanziari che costituiscono l'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.

comunicazione in caso di perdite

Comunicazione che la società invia al contraente qualora in corso di contratto il valore finanziario del contratto si sia ridotto oltre una certa percentuale rispetto al valore dei premi investiti.

data di decorrenza

Data da cui sono operanti le prestazioni previste dal contratto, coincidente con la data di emissione dell'obbligazione strutturata o dell'indice di riferimento a cui le prestazioni sono collegate.

estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati, l'importo degli eventuali riscatti parziali o pagamenti periodici, il valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, il valore della prestazione eventualmente garantita.

indice azionario

Insieme delle azioni, generalmente relative ad un determinato mercato regolamentato, che costituiscono il parametro di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.

obbligazione strutturata

Strumento finanziario costituito da una componente obbligazionaria ed una componente opzionale.

paniere di indici/ titoli azionari

Insieme degli indici/titoli azionari che costituisce il parametro di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.

parametro di riferimento

L'indice azionario, il paniere di indici/titoli azionari o il diverso valore finanziario che costituisce il parametro finanziario a cui sono collegate le prestazioni del contratto.

periodo di collocamento

Periodo durante il quale è possibile sottoscrivere il contratto.

premio complessivo

Importo che il contraente versa alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto, che nei contratti index-linked si può suddividere in premio investito, nell'eventuale premio per le garanzie complementari o di puro rischio, e nelle componenti di costo.



T.B. GROWTH

premio investito

Parte del premio che viene utilizzata nell'acquisto dello strumento finanziario a cui sono collegate le prestazioni del contratto.

prestazione ricorrente

Prestazione corrisposta a determinate ricorrenze annue prestabilite, definita nel contratto in base ai parametri di riferimento a cui sono collegate le prestazioni contrattuali alle suddette ricorrenze.

prezzo di emissione

Valore degli strumenti finanziari a cui sono collegate le prestazioni assicurate dal contratto alla data di decorrenza.

rating

Indice di solvibilità e di credito attribuito all'emittente o all'eventuale garante degli strumenti finanziari a cui sono collegate le prestazioni. Viene attribuito da apposite agenzie internazionali quali Moody's, Standard&Poor's, Fitch, ecc..

rischio finanziario

Rischio riconducibile alle possibili variazioni dei parametri di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto, variazioni che a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui tale parametro è rappresentazione.

solvibilità dell'emittente

Capacità dell'ente che ha emesso gli strumenti finanziari a cui sono collegate le prestazioni contrattuali di poter far fronte agli impegni.

strumenti derivati

Strumenti finanziari il cui prezzo deriva dal prezzo di un altro strumento, usati generalmente per operazioni di copertura da determinati rischi finanziari.

valore di mercato

Valore degli strumenti finanziari a cui sono collegate le prestazioni assicurate dal contratto.

valore corrente totale degli attivi/titolo

Somma del valore corrente del titolo obbligazionario e del valore dello strumento finanziario derivato.

volatilità

Grado di variabilità del valore dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto in un dato periodo.



T.B. GROWTH



T.B. GROWTH



T.B. GROWTH

MONTEPASCHI
LIFE IRELAND

GRUPPOMPS

PAG. 33 di 34

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N. _____

CONSEGNA FASCICOLO INFORMATIVO

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il fascicolo informativo redatto nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (ISVAP).

Il Contraente _____

DICHIARAZIONE DI NON RESIDENZA NELLA REPUBBLICA D'IRLANDA (VEDI RETRO PAGINA SUCCESSIVA)

Ai Contraenti di polizza che non risiedono in Irlanda gli agenti del fisco irlandese richiedono di rilasciare la seguente dichiarazione in un formato da questi autorizzato al fine di ricevere i pagamenti richiesti senza deduzioni fiscali per imposte irlandesi.

- Dichiaro / Dichiariamo che
- Ho / Abbiamo preso visione della spiegazione delle condizioni indicate nella nota denominata «Definizioni di Residenza» (vedi retro pagina successiva);
- Sono / siamo / la Società è* titolare della polizza nel rispetto della quale viene effettuata tale dichiarazione.
- Non Sono / siamo / la Società non è* residente né abitualmente risiede in Irlanda.

Nel caso questa dichiarazione venga rilasciata in fase di pianificazione di una serie di prelievi oppure di pagamento di riscatti parziali.

- Mi impegno / Ci impegniamo / La Società si impegna ad informare la Compagnia assicurativa di qualsiasi cambiamento di residenza nel paese in cui sono / siamo / la Società è residente / i nel corso della durata contrattuale della polizza.

* Eliminare come si conviene.

Nome e località di residenza / indirizzo del Contraente della polizza _____

Data _____

(Firma) _____

CONSENSO ESPRESSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI GENERALI E SENSIBILI

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, riportata in calce al presente documento, acconsento al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e con le modalità specificamente in essa previste.

li _____ Il Contraente _____

li _____ L'Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell'art. 1919 cc) _____

Inoltre acconsento al trattamento dei miei dati personali ai fini di cui al punto B) della predetta informativa (ricerche di mercato e finalità promozionali).

li _____ Il Contraente _____

li _____ L'Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell'art. 1919 cc) _____

MONTEPASCHI LIFE (IRELAND) LIMITED - GEORGE'S QUAY PLAZA, 1 GEORGE'S QUAY, DUBLIN 2 - IRELAND
TEL: 00353-1-643 9100 FAX: 353-1-643 9110

COPIA PER MONTEPASCHI LIFE (IRELAND)
MOD. ML 501 - 09/2006



T.B. GROWTH

MONTEPASCHI
LIFE IRELAND

GRUPPOMPS

PAG. 33 di 34

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N. _____

CONSEGNA FASCICOLO INFORMATIVO

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il fascicolo informativo redatto nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (ISVAP).

Il Contraente _____

DICHIARAZIONE DI NON RESIDENZA NELLA REPUBBLICA D'IRLANDA (VEDI RETRO PAGINA SUCCESSIVA)

Ai Contraenti di polizza che non risiedono in Irlanda gli agenti del fisco irlandese richiedono di rilasciare la seguente dichiarazione in un formato da questi autorizzato al fine di ricevere i pagamenti richiesti senza deduzioni fiscali per imposte irlandesi.

- Dichiaro / Dichiariamo che
- Ho / Abbiamo preso visione della spiegazione delle condizioni indicate nella nota denominata «Definizioni di Residenza» (vedi retro pagina successiva);
- Sono / siamo / la Società è* titolare della polizza nel rispetto della quale viene effettuata tale dichiarazione.
- Non Sono / siamo / la Società non è* residente né abitualmente risiede in Irlanda.

Nel caso questa dichiarazione venga rilasciata in fase di pianificazione di una serie di prelievi oppure di pagamento di riscatti parziali.

- Mi impegno / Ci impegniamo / La Società si impegna ad informare la Compagnia assicurativa di qualsiasi cambiamento di residenza nel paese in cui sono / siamo / la Società è residente / i nel corso della durata contrattuale della polizza.

* Eliminare come si conviene.

Nome e località di residenza / indirizzo del Contraente della polizza _____

Data _____

(Firma) _____

CONSENSO ESPRESSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI GENERALI E SENSIBILI

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, riportata in calce al presente documento, acconsento al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e con le modalità specificamente in essa previste.

li _____ Il Contraente _____

li _____ L'Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell'art. 1919 cc) _____

Inoltre acconsento al trattamento dei miei dati personali ai fini di cui al punto B) della predetta informativa (ricerche di mercato e finalità promozionali).

li _____ Il Contraente _____

li _____ L'Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell'art. 1919 cc) _____

MONTEPASCHI LIFE (IRELAND) LIMITED - GEORGE'S QUAY PLAZA, 1 GEORGE'S QUAY, DUBLIN 2 - IRELAND
TEL: 00353-1-643 9100 FAX: 353-1-643 9110



T.B. GROWTH

MONTEPASCHI
LIFE IRELAND

GRUPPOMPS

PAG. 33 di 34

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N. _____

CONSEGNA FASCICOLO INFORMATIVO

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il fascicolo informativo redatto nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (ISVAP).

Il Contraente _____

DICHIARAZIONE DI NON RESIDENZA NELLA REPUBBLICA D'IRLANDA (VEDI RETRO PAGINA SUCCESSIVA)

Ai Contraenti di polizza che non risiedono in Irlanda gli agenti del fisco irlandese richiedono di rilasciare la seguente dichiarazione in un formato da questi autorizzato al fine di ricevere i pagamenti richiesti senza deduzioni fiscali per imposte irlandesi.

- Dichiaro / Dichiariamo che
- Ho / Abbiamo preso visione della spiegazione delle condizioni indicate nella nota denominata «Definizioni di Residenza» (vedi retro pagina successiva);
- Sono / siamo / la Società è* titolare della polizza nel rispetto della quale viene effettuata tale dichiarazione.
- Non Sono / siamo / la Società non è* residente né abitualmente risiede in Irlanda.

Nel caso questa dichiarazione venga rilasciata in fase di pianificazione di una serie di prelievi oppure di pagamento di riscatti parziali.

- Mi impegno / Ci impegniamo / La Società si impegna ad informare la Compagnia assicurativa di qualsiasi cambiamento di residenza nel paese in cui sono / siamo / la Società è residente / i nel corso della durata contrattuale della polizza.

* Eliminare come si conviene.

Nome e località di residenza / indirizzo del Contraente della polizza _____

Data _____

(Firma) _____

CONSENSO ESPRESSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI GENERALI E SENSIBILI

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, riportata in calce al presente documento, acconsento al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e con le modalità specificamente in essa previste.

li _____ Il Contraente _____

li _____ L'Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell'art. 1919 cc) _____

Inoltre acconsento al trattamento dei miei dati personali ai fini di cui al punto B) della predetta informativa (ricerche di mercato e finalità promozionali).

li _____ Il Contraente _____

li _____ L'Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell'art. 1919 cc) _____

MONTEPASCHI LIFE (IRELAND) LIMITED - GEORGE'S QUAY PLAZA, 1 GEORGE'S QUAY, DUBLIN 2 - IRELAND
TEL: 00353-1-643 9100 FAX: 353-1-643 9110

MOD. ML 501 - 09/2006 COPIA PER LA FILIALE



T.B. GROWTH

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N. _____

**DICHIARAZIONE DELL'ASSICURANDO SUL PROPRIO STATO DI SALUTE E
SULLA PROPRIA CONDIZIONE PROFESSIONALE**

AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO

- LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE IN RELAZIONE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO PER LA PRESTAZIONE PER IL CASO MORTE, POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE STESSA;
- PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL QUESTIONARIO, VERIFICARE L'ESATTEZZA DELLE DICHIARAZIONI RIPORTATE NEL QUESTIONARIO;
- ANCHE NEI CASI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA COMPAGNIA, L'ASSICURANDO PUO' CHIEDERE DI ESSERE SOTTOPOSTO A VISITA MEDICA PER CERTIFICARE L'EFFETTIVO STATO DI SALUTE, CON EVIDENZA DEL COSTO A SUO CARICO.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento dei premi può essere effettuato mediante:

- addebito su c/c bancario, previa autorizzazione del titolare del conto corrente;
- bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia.

CLAUSOLA DI RECESSO - REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:

MONTEPASCHI LIFE (IRELAND) LIMITED - GEORGE'S QUAY PLAZA, 1 GEORGE'S QUAY, DUBLIN 2 - IRELAND.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il controvalore delle quote attribuite al contratto, maggiorato delle spese di cui all'Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. Il valore delle quote da prendere a riferimento ai fini del rimborso è quello rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di pervenimento della richiesta alla Compagnia. La proposta di assicurazione sulla vita è revocabile, prima che il contratto sia concluso, mediante comunicazione alla Compagnia nei modi previsti per l'esercizio del diritto di recesso.

**MONTEPASCHI LIFE (IRELAND) LIMITED - GEORGE'S QUAY PLAZA, 1 GEORGE'S QUAY, DUBLIN 2 - IRELAND
TEL: 00353-1-643 9100 FAX: 353-1-643 9110**



T.B. GROWTH

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N. _____

**DICHIARAZIONE DELL'ASSICURANDO SUL PROPRIO STATO DI SALUTE E
SULLA PROPRIA CONDIZIONE PROFESSIONALE**

AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO

- LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE IN RELAZIONE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO PER LA PRESTAZIONE PER IL CASO MORTE, POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE STESSA;
- PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL QUESTIONARIO, VERIFICARE L'ESATTEZZA DELLE DICHIARAZIONI RIPORTATE NEL QUESTIONARIO;
- ANCHE NEI CASI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA COMPAGNIA, L'ASSICURANDO PUO' CHIEDERE DI ESSERE SOTTOPOSTO A VISITA MEDICA PER CERTIFICARE L'EFFETTIVO STATO DI SALUTE, CON EVIDENZA DEL COSTO A SUO CARICO.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento dei premi può essere effettuato mediante:

- addebito su c/c bancario, previa autorizzazione del titolare del conto corrente;
- bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia.

CLAUSOLA DI RECESSO - REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:

MONTEPASCHI LIFE (IRELAND) LIMITED - GEORGE'S QUAY PLAZA, 1 GEORGE'S QUAY, DUBLIN 2 - IRELAND.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il controvalore delle quote attribuite al contratto, maggiorato delle spese di cui all'Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. Il valore delle quote da prendere a riferimento ai fini del rimborso è quello rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di pervenimento della richiesta alla Compagnia. La proposta di assicurazione sulla vita è revocabile, prima che il contratto sia concluso, mediante comunicazione alla Compagnia nei modi previsti per l'esercizio del diritto di recesso.

**MONTEPASCHI LIFE (IRELAND) LIMITED - GEORGE'S QUAY PLAZA, 1 GEORGE'S QUAY, DUBLIN 2 - IRELAND
TEL: 00353-1-643 9100 FAX: 353-1-643 9110**



T.B. GROWTH

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N. _____

**DICHIARAZIONE DELL'ASSICURANDO SUL PROPRIO STATO DI SALUTE E
SULLA PROPRIA CONDIZIONE PROFESSIONALE**

AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO

- LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE IN RELAZIONE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO PER LA PRESTAZIONE PER IL CASO MORTE, POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE STESSA;
- PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL QUESTIONARIO, VERIFICARE L'ESATTEZZA DELLE DICHIARAZIONI RIPORTATE NEL QUESTIONARIO;
- ANCHE NEI CASI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA COMPAGNIA, L'ASSICURANDO PUO' CHIEDERE DI ESSERE SOTTOPOSTO A VISITA MEDICA PER CERTIFICARE L'EFFETTIVO STATO DI SALUTE, CON EVIDENZA DEL COSTO A SUO CARICO.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento dei premi può essere effettuato mediante:

- addebito su c/c bancario, previa autorizzazione del titolare del conto corrente;
- bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia.

CLAUSOLA DI RECESSO - REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:

MONTEPASCHI LIFE (IRELAND) LIMITED - GEORGE'S QUAY PLAZA, 1 GEORGE'S QUAY, DUBLIN 2 - IRELAND.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il controvalore delle quote attribuite al contratto, maggiorato delle spese di cui all'Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. Il valore delle quote da prendere a riferimento ai fini del rimborso è quello rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di pervenimento della richiesta alla Compagnia. La proposta di assicurazione sulla vita è revocabile, prima che il contratto sia concluso, mediante comunicazione alla Compagnia nei modi previsti per l'esercizio del diritto di recesso.

**MONTEPASCHI LIFE (IRELAND) LIMITED - GEORGE'S QUAY PLAZA, 1 GEORGE'S QUAY, DUBLIN 2 - IRELAND
TEL: 00353-1-643 9100 FAX: 353-1-643 9110**

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi personali e sui Suoi diritti (1).

A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)

Al fine di fornirLe i prodotti e/o servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti prodotti e/o servizi assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5) strettamente inerenti alla fornitura dei prodotti e/o servizi assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (7).

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i prodotti e/o servizi assicurativi citati.

B) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o di prodotti propri o di terzi (8).

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei prodotti e/o dei servizi assicurativi indicati nella presente informativa.

Pertanto Lei potrà concedere il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati apponendo la Sua firma nella proposta di assicurazione, ovvero potrà negare il detto consenso non apponendo la firma in parola.

C) Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i prodotti e/o servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

D) Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a WILLIS ITALIA S.p.A., via Dante, 7, 16121 Genova (Italia), società responsabile del trattamento.

E) Titolare e Responsabili

Titolare del trattamento è MONTEPASCHI LIFE Limited, Grand Canal House, 1, Upper Grand Canal Street - Dublin 4 (Irlanda), mentre il Responsabile dello stesso è WILLIS ITALIA S.p.A., via Dante, 7, 16121 Genova (Italia).

NOTE

1) Come previsto dall'art. 13 del Codice.

2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, quinto trattino).

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione;

- banche, società di gestione del risparmio, Sim; legali; periti;

- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento delle prestazioni previste per nel contratto a favore dell'assicurato o del beneficiario; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (v. tuttavia anche nota 10);

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

- organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;

- Isvap, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, Sim.

9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).

11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

12) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli alle società Responsabili del trattamento.

1. Questa dichiarazione potrebbe essere soggetta ad ispezioni da parte dei Commissari del Fisco Irlandese. La legge irlandese stabilisce che il rilascio di una dichiarazione priva di fondamento costituisce reato.
2. Tale dichiarazione deve essere firmata dai titolari di polizza che risultano non residenti né normalmente residenti in Irlanda.
3. Nell'eventualità in cui il titolare di polizza sia una Società, la dichiarazione dovrà essere firmata dal rappresentante legale della compagnia o da un autorizzato a farne le veci, o anche da chiunque disponga di una procura rilasciata da parte del titolare polizza. Un duplicato della procura dovrà essere presentata in allegato a questa dichiarazione.

DEFINIZIONE DI RESIDENZA

Residenza - Individui

Sono considerati residenti in Irlanda per l'anno tributario coloro che:

- 1) passino più di 183 giorni nello Stato durante l'anno tributario;
- o
- 2) abbiano una presenza composta pari a 280 giorni nello Stato, che si riferisca al numero di giorni passati nello Stato nell'arco dell'anno fiscale in congiunzione al numero di giorni trascorsi nell'anno precedente.

La presenza nell'arco dell'esercizio fiscale di un soggetto che non superi 30 giorni nello Stato non sarà riconosciuta ai fini dell'applicazione del test riferito ai due anni.

Residenza abituale - Soggetti

Il termine «residenza abituale» (ordinary residence) differentemente da «residenza» si riferisce alla normale vita di un soggetto e denota residenza in un sito con un certo grado di continuità

Quei soggetti che sono residenti nello Stato per tre periodi fiscali consecutivi si ritengono normali residenti con effetto dall'inizio del quarto esercizio.

Quei soggetti che siano residenti abitualmente nello stato cessano di esserlo alla fine del terzo periodo consecutivo in cui non siano residenti. Di conseguenza quei soggetti residenti e abitualmente residenti nello Stato nel periodo 1999/2000 e che hanno lasciato lo Stato in quell'anno saranno considerati abitualmente residenti sino al termine dell'anno 2002/2003.

Residenza- Società

Una società che abbia direzione generale ed organi di controllo nella Repubblica d'Irlanda (lo Stato) è residente nello Stato indipendentemente dal luogo in cui sia stata costituita. Quelle Società che non abbiano la propria direzione ed organi di controllo, ma che vengono costituite nello Stato vengono considerate residenti ad eccezione dei seguenti casi in cui:

- la Società od una ad essa affiliata svolga un'attività commerciale nello Stato, sia che la società sia infine controllata da soggetti non residenti in paesi membri dell'Unione Europea, sia in paesi con cui l'Irlanda abbia stipulato un trattato di doppia tassazione, sia che la Società od una ad essa affiliata siano società quotate in un mercato borsistico riconosciuto nell'Unione Europea;

o

- la Società viene considerata non residente nello Stato qualora operi un trattato di doppia tassazione tra la Repubblica d'Irlanda ed un altro paese.

Si noti che la determinazione della residenza di una Società ai fini fiscali in alcuni casi può assumere una certa complessità ed i dichiaranti dovranno riferirsi alle specifiche disposizioni legislative contenute nella sezione 23A del Decreto di Consolidamento Fiscale 1997.